

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO D'USO del MARCHIO COLLETTIVO DI LEGALITA' "WHITELIST"

ART 1. Finalità e titolarità del Marchio

1. Il Comune di Reggio Emilia, con la finalità di *contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, anche nella forma del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività edificatoria di tipo immobiliare, infrastrutturale e non, sia di natura pubblica che privata, volta a sviluppare un ampio raggio di azioni criminose quali riciclaggio, i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio e le persone*, tutela e promuove l'utilizzo di uno strumento di marketing territoriale rappresentativo di imprese attive nel territorio della Provincia di Reggio Emilia e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia ossia in regola con il pagamento del diritto annuo di iscrizione.

2. A tal fine il Comune di Reggio Emilia provvede alla registrazione del marchio collettivo "WHITELIST", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, divenendone così l'unico titolare e proprietario.

3. Il Marchio deve intendersi come marchio di legalità.

4. Il Marchio è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia I.D n.232 del 1° dicembre 2016, con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa per l'attribuzione del Marchio di legalità nel settore dell'Edilizia pubblica e privata nel Comune di Reggio Emilia e nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.

5. Il Marchio, per il tramite delle Associazioni di categoria aderenti al succitato Protocollo e della CCIAA, sarà *assegnato ai Soggetti richiedenti, d'ora in poi denominati "concessionari", qualora iscritti alla White List provinciale tenuta dalla Prefettura di Reggio Emilia per le imprese iscritte nel Registro Imprese della locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al fine di "utilizzarlo per qualificare la propria immagine commerciale in termini di legalità, rendendo esplicito il loro sostegno alla lotta contro il rischio di infiltrazioni criminali, favorendo così una scelta responsabile da parte dell'utente finale e contribuendo in tal modo alla lotta contro la criminalità organizzata ed in particolare mafiosa"*.

ART 2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nel logotipo composto a destra da una parte tipografica verbale, ed a sinistra da un simbolo circolare così caratterizzato:

un anello di colore nero che contiene un altro anello dello stesso spessore ma di colore bianco che a sua volta contiene un cerchio di colore nero, al cui interno è raffigurata in colore bianco la stilizzazione di un occhio umano nella cui iride è riprodotta una serie di 3 righe orizzontali, come di seguito raffigurato:



La parte tipografica verbale espressa in colore nero (Pantone Black 7C) con Font "Brandon Grotesque" riporta la scritta "Whitelist", sovrastante la frase "Azienda impermeabile alla criminalità organizzata".

2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche (colori, dimensioni, proporzioni, forme, disposizioni dei componenti, elementi componenti) indicate nel Manuale d'uso allegato al presente Regolamento.

ART 3. Zona e campo di impiego del marchio

1. Il Marchio potrà essere impiegato, su insegne, stigliature, all'interno di pagine web, su locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità televisiva e con ogni mezzo grafico e comunicativo ritenuto utile al fine previsto dal precedente art.1.5, sempre nel rispetto dei principi del presente Regolamento ed in particolare di quanto indicato al successivo art. 6.
2. Il Marchio dovrà essere apposto sui cartelli di cantiere degli interventi edilizi, unitamente a quanto previsto dall'art. 7.1 dell'allegato R1 del RUE.
3. In caso di utilizzo del Marchio su siti internet, il collegamento ipertestuale indirizzerà ad una Homepage di riferimento, presente sul portale del Comune di Reggio Emilia.

ART 4. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. Il Comune DELEGA le Associazioni firmatarie del Protocollo di intesa istitutivo del Marchio e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, d'ora in poi definite rispettivamente "Associazioni" e "CCIAA", a concedere in uso il Marchio ai concessionari che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Comitato di gestione di cui all'art. 3 del Protocollo d'intesa per l'attribuzione del Marchio di legalità nel settore dell'Edilizia pubblica e privata nel Comune di Reggio Emilia e nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, PUO' DELEGARE lo UAL provinciale a concedere anch'esso in uso il Marchio ai richiedenti, rispettando tutto quanto previsto dal presente regolamento.
3. L'uso del Marchio è concesso a coloro che ne facciano domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.

ART 5. Domanda di concessione in uso e di iscrizione in un Elenco dei concessionari

1. I Soggetti richiedenti che intendono impiegare il Marchio, al momento della presentazione della richiesta di concessione devono essere imprese validamente iscritte alla White List provinciale tenuta dalla Prefettura di Reggio Emilia, per le imprese iscritte nel Registro Imprese di CCIAA.
2. Tali imprese devono altresì presentare domanda di concessione in uso nelle modalità esposte al successivo punto 3.
3. La domanda di concessione deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 - a) le generalità del soggetto richiedente, la concessione d'uso del Marchio (dati del legale rappresentante, denominazione, indirizzo, P. IVA, REA, PEC, indirizzo e-mail, recapito telefonico);
 - b) il numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
 - c) dichiarazione di essere attualmente iscritto alla White List provinciale o di averne rinnovato l'iscrizione;
 - d) dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Regolamento;
 - e) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.
4. La domanda di concessione potrà essere presentata presso le Associazioni se il richiedente vi aderisce, oppure presso la CCIAA se non aderisce ad alcuna delle Associazioni, oppure presso la UAL provinciale se appositamente delegata.
5. Per l'istruzione delle domande di concessione, gli Organismi riceventi l'istanza, previa comunicazione al Comitato di Gestione, potranno richiedere un contributo all'impresa che ha presentato domanda. In fase di prima applicazione, si stabilisce che l'importo di tale contributo sia commisurato nella cifra massima di € 100. Gli eventuali aggiornamenti annuali saranno disposti dalla Giunta Comunale, su proposta del Comitato di Gestione.
6. La domanda potrà essere presentata:
 - in modalità cartacea, con firma autografa del Soggetto richiedente o suo legale rappresentante;

- inviando con PEC la scansione della modulistica cartacea;
- utilizzando la modulistica informatica presente nell'apposita pagina web, firmata digitalmente.

In tutti i casi alla modulistica sarà acclusa copia o estremi di documento di identità del firmatario.

7. Gli organismi riceventi l'istanza verificano che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti necessari stabiliti dalle Linee Guida del presente Regolamento e svolgono tutte le attività istruttorie che ritengono opportune.

8. Completata l'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, le Associazioni con PEC o lettera A/R e la CCIAA, o la UAL se delegata, esclusivamente con PEC ne comunicano al richiedente l'esito motivato.

9. L'istruttoria potrà avere il seguente esito:

- a) l'accoglimento della domanda con conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e relativa assegnazione di Numero di Iscrizione;
- b) il rigetto della domanda di iscrizione;
- c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

10. E' istituito presso l'Ufficio Associato Legalità (UAL) un Elenco dei concessionari. L'elenco è pubblico e consultabile presso la Homepage di cui all'art. 3 punto 3.

11. Alla positiva conclusione dell'istruttoria, le Associazioni e/o la CCIAAe/o la UAL se delegata:

- informano lo UAL che provvede quindi ad aggiornare il suddetto Elenco;
- rilasciano ai concessionari il Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino (LOGO) sul quale è raffigurato il Marchio.

12. Il periodo di validità della concessione del Marchio inizia dall'iscrizione nell'elenco dei concessionari e termina in caso di cancellazione dalla White List provinciale, o per recesso del concessionario.

14. Qualora dal concessionario non fosse richiesto il rinnovo alla white list provinciale entro i termini di scadenza e nelle modalità previste al precedente punto 3 C, il periodo di validità di concessione del marchio decadrà automaticamente e la concessione del Marchio potrà essere nuovamente richiesta secondo quanto previsto dai commi da 1 a 12 del presente articolo.

ART 6. Diritti e doveri del concessionario

Il Concessionario:

1. potrà utilizzare il Marchio per qualificare ulteriormente la propria immagine nello svolgimento dell'attività di impresa.

2. potrà recedere dall'utilizzo del Marchio, comunicando all'Ente o all'Associazione che lo ha rilasciato un'apposita richiesta, inviata tramite raccomandata AR ovvero PEC.

L'efficacia del recesso decorre dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Contestualmente alla domanda di recesso il concessionario provvederà a restituire LOGO e certificato d'uso di cui all'art. 5.11 al soggetto da cui ha ottenuto in concessione il marchio.

3. dovrà comunicare tempestivamente al soggetto che ha rilasciato il Marchio, ogni variazione nell'assetto di impresa, mediante autocertificazione o fornendone adeguata documentazione, al fine di agevolare il controllo degli organi competenti sulla sua posizione.

4. Si impegna inoltre a:

- a) osservare fedelmente quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) consentire ogni verifica disposta dal Titolare Concedente per tramite di Associazioni, CCIAA, e UAL, ove fosse necessaria, in qualsiasi momento anche successivo all'istruttoria di concessione;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio;
- d) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per esso previsti, riportati all'art. 1.5;
- e) utilizzare il Marchio nella sua interezza, senza alcuna modifica, rispettandone forme, dimensioni, colori, proporzioni come riportato nel Manuale d'uso del Marchio, rilasciato alla consegna dell'attestato di concessione;
- f) utilizzare il marchio in modo che non si ingeneri confusione
 - con altri marchi di cui il concessionario sia titolare;

- con segni distintivi in uso al concessionario;
- con la sua ragione sociale;
- g) non utilizzare il Marchio se il suo conferimento è stato revocato o sospeso o se egli ha esercitato la facoltà di recesso;
- h) non utilizzare altri segni analoghi o riconducibili al Marchio per esprimere le finalità da questo perseguite, in modo da non ingenerare confusione;
- i) non compiere alcuna azione o non tenere comportamenti che possano danneggiare o ledere l'iniziativa che l'impiego del Marchio si prefigge;
- j) non partecipare ad altre iniziative con finalità incompatibili o in contrapposizione a quella promossa dal Marchio;
- k) non depositare o anche semplicemente utilizzare marchi analoghi anche per altri fini, e comunque tali da ingenerare confusione;
- l) cooperare alla realizzazione delle finalità che il Marchio si prefigge;
- m) La denominazione di impresa (Ditta) non può contenere né utilizzare il Marchio e/o suoi elementi.

ART 7. Controlli

1. Durante tutto il periodo di concessione del Marchio, le Associazioni, la CCIAA e lo UAL provinciale effettueranno indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto utilizzo e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco. Tali verifiche rivestono cadenza almeno semestrale.

2. Gli incaricati delle rispettive Organizzazioni sopracitate informano lo UAL dell'esito dei controlli previsti al punto 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 8.

3. Nel caso di revoca o sospensione il LOGO ed il Certificato attestanti l'ottenimento in uso del Marchio dovranno essere restituiti al soggetto che lo ha rilasciato, accompagnati dall'impegno scritto a non utilizzare il Marchio finché, secondo i vari casi, non siano ripristinate le condizioni di concessione o di corretto utilizzo. A seguito del recesso o della revoca, UAL provvede a cancellare il concessionario dall'elenco di cui all'art. 5.10 .

ART 8. Provvedimenti e Sanzioni

1. Il Concedente, Titolare del Marchio, a tutela dello scopo previsto dall'iniziativa, DELEGA lo UAL ad applicare i seguenti provvedimenti e sanzioni disciplinari:

a. diffida:

- viene applicata per atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- consiste nell'invito scritto a sanare la non conformità d'utilizzo entro un tempo stabilito il cui superamento genera una sospensione (sub punto 1.c)

b. censura:

- viene applicata nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- se non sanata in tempi e modi richiesti, genera una sospensione (sub punto 1.c);

c. sospensione:

viene applicata

- nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio;
- è il provvedimento di inibizione all'uso del Marchio preso per un periodo limitato di tempo, funzionale al ristabilirsi dei requisiti di cui all'Art. 5 e al rispetto dell' Art. 6 nei punti 3 e 4 da parte del concessionario;

d. revoca:

viene applicata

- al verificarsi della decadenza dalla White List;
- nel caso di gravissimi comportamenti contrari a questo Regolamento e/o all'immagine del Marchio;
- nel caso che perdurino comportamenti scorretti già censurati o diffidati.

e. sanzioni amministrative:

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 L. n° 689 del 24/11/81

3. Il Titolare del Marchio si riserva di adottare ogni ulteriore misura utile alla tutela del Marchio stesso, prevista dal vigente ordinamento giuridico riguardo ad abusi o non conformità di impiego, tali da pregiudicare l'iniziativa che il segno distintivo intende tutelare.

ART 9. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento che non venissero definite dalle parti in via amichevole, o stragiudiziale comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'organo arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Il Titolare Marchio nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- per causa di nullità, di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

Per tutto quanto qui non espressamente contemplato, valgono le Norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.